

# COMMISSIONE PARITETICA DI FIDUCIA

## AKUSTIKA / HZV – AI / AINF / AM

### Direttive concernenti la prescrizione di sanzioni

(fondate sulla Convenzione tariffaria del 1° luglio 2006, allegato 3, Accordo concernente la garanzia della qualità, punto 6 Sorveglianza della qualità)

- 6.1 La Commissione paritetica di fiducia (CPF) sorveglia il rispetto del presente accordo sulla base delle autodichiarazioni. Sono possibili controlli a campione in ogni momento.

### Sanzioni nel quadro delle notifiche di modificazione

- 6.2 Se nel quadro delle notifiche di modificazione si riscontrano delle lacune, valgono i termini seguenti per ovviarvi:
- lacune inerenti il personale, entro sei mesi
  - lacune di natura tecnica, entro tre mesi.
- 6.3 In caso di infrazione all'obbligo di notifica (p. es. modificazioni), la CPF può comminare le seguenti sanzioni:

Lacune	Sanzioni previste
• Lacune mai notificate alla CPF, ma già colmate di propria iniziativa	Avvertimento
• Lacune segnalate da terzi (non notificate dall'interessato) colmabili entro i termini previsti dall'accordo	Multa fino a CHF 1'000.-
• Lacune non colmate entro i termini di 3 o 6 mesi previsti dall'accordo	Stralcio limitato nel tempo dall'elenco dei fornitori
• In caso di recidiva della situazione precedente (stralcio limitato nel tempo)	Stralcio definitivo dall'elenco dei fornitori

In caso di recidiva è possibile cumulare le sanzioni.

### Sanzioni per violazione delle prescrizioni concernenti il personale, i locali, le premesse tecniche nonché il perfezionamento professionale

- 6.4 In caso di infrazioni al presente accordo (lacune inerenti il personale, i locali e le premesse tecniche nonché le prescrizioni sul perfezionamento professionale), la CPF può comminare le seguenti sanzioni:

Lacune	Sanzioni previste
• Prescrizioni sul perfezionamento professionale: CHF 1'000.- • Taratura dell'audiometro: CHF 1'000.- • Mancato rispetto dell'isolamento acustico della cabina: CHF 5'000.- al mese • Prescrizioni sul personale: CHF 5'000.- al mese • Lacune concernenti sia la cabina che il personale: CHF 10'000.- al mese	Multa di importo compreso tra CHF 1'000.- e CHF 10'000.- al mese per il periodo in cui permangono le lacune
• Lacune non colmate entro i termini di 3 o 6 mesi previsti dall'accordo	Stralcio limitato nel tempo dall'elenco dei fornitori
• In caso di recidiva della situazione precedente (stralcio limitato nel tempo)	Stralcio definitivo dall'elenco dei fornitori

Le sanzioni possono essere cumulate.

## **Sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione**

- 6.5 In caso di omessa o ritardata presentazione dell'autodichiarazione, la CPF può comminare le seguenti sanzioni:

<b>Lacune</b>	<b>Sanzioni previste</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Omessa presentazione dell'autodichiarazione</li><li>• Non è stata domandata alcuna proroga dei termini</li></ul>	Sollecito con il quale sono concessi ulteriori 10 giorni di tempo ed è paventata una multa di CHF 1'000.- per il caso in cui, decorso il termine supplementare, la dichiarazione non sia pervenuta o risulti incompleta
<ul style="list-style-type: none"><li>• La dichiarazione non viene presentata nel termine supplementare indicato nel sollecito</li></ul>	Multa di CHF 1'000.-
<ul style="list-style-type: none"><li>• La dichiarazione non viene presentata o risulta incompleta nonostante la multa comminata</li></ul>	Stralcio limitato nel tempo dall'elenco dei fornitori
<ul style="list-style-type: none"><li>• In caso di recidiva</li></ul>	Stralcio definitivo dall'elenco dei fornitori

Le sanzioni possono essere cumulate.

- 6.6 Le decisioni sulla base delle cifre 6.3 e 6.4 possono essere impugnate entro 30 giorni dalla loro notifica presso il tribunale arbitrale cantonale previsto agli artt. 57 LAINF, 27bis LAI e 27 LAM.